



CITTA' DI ALESSANDRIA
DIREZIONE LAVORI E OPERE PUBBLICHE
SERVIZI CIMITERIALI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 18 aprile 2011

TITOLO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

Capitolo 1 – Disposizioni preliminari

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 – Funzioni di polizia mortuaria, direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali, direzione dei Servizi di Stato Civile

Articolo 3 – Cimiteri urbani e suburbani

Articolo 4 – Piani Regolatori Cimiteriali

Capitolo 2 – Disposizione del cadavere e dei funerali, spese funerarie

Articolo 5 – Facoltà di disporre del cadavere e funerali

Articolo 6 – Spese funerarie

TITOLO SECONDO – DISPOSIZIONI DI POLIZIA MORTUARIA

Capitolo 3 – Attività necroscopica

Articolo 7 – Accertamenti e servizi necroscopici

Capitolo 4 – Osservazione delle salme

Articolo 8 – Periodo e deposito di osservazione della salma

Articolo 9 – Cura del corpo della persona deceduta

Capitolo 5 – Disciplina della preparazione, del trasporto, dei trattamenti dei cadaveri e utilizzo complesso del obitoriale

Articolo 10 – Preparazione del cadavere ed incassatura

Articolo 11 – Trasporto del cadavere

Articolo 12 – Trattamento del cadavere

Articolo 13 – Utilizzo del complesso obitoriale

TITOLO TERZO – SEPOLTURA DEI CADAVERI

Capitolo 6 – Inumazione e tumulazione

Articolo 14 – Cadaveri ricevibili nei cimiteri comunali e loro trasporto all'interno dei cimiteri

Articolo 15 – Inumazione

Articolo 16 – Tumulazione

Articolo 17 – Autorizzazione all'inumazione ed alla tumulazione di cadavere

Articolo 18 – Nati morti, feti, prodotti abortivi, prodotti del concepimento

Capitolo 7 – Tipologia e caratteristiche delle sepolture

Articolo 19 – Tipi di sepolture

Articolo 20 – Caratteristiche comuni a tutte le sepolture

Articolo 21 – Caratteristiche delle sepolture in siti in terra

Articolo 22 – Caratteristiche delle sepolture in manufatti cimiteriali

Capitolo 8 – Esumazione ed estumulazione

Articolo 23 – Esumazioni

Articolo 24 – Estumulazioni

Articolo 25 – Disposizioni comuni alle esumazioni ed alle estumulazioni

TITOLO QUARTO – CONCESSIONI CIMITERIALI

Capitolo 9 – Disposizioni generali

Articolo 26 – Natura della concessione del diritto di sepoltura

Articolo 27 – Disciplina della concessione del diritto di sepoltura

Capitolo 10 – Concessioni di sepolture private a singole persone

Articolo 28 – Concessione di sepoltura al momento del decesso

Articolo 29 – Concessione di sepoltura privata in vita

Capitolo 11 – Concessioni di sepolture private a famiglie ed enti

Articolo 30 – Concessione di sepolture private a famiglie ed enti

Articolo 31 – Adempimenti conseguenti al rilascio della concessione

Articolo 32 – Aveni diritto alla sepoltura in cappelle o edicole di famiglia

Articolo 33 – Trasmissione del diritto di sepolcro per cappelle o edicole di famiglia

Articolo 34 – Aveni diritto alla sepoltura in cappelle o edicole di enti

Capitolo 12 – Cessazione della concessione di sepoltura in siti in terra e loculi

Articolo 35 – Cessazione della concessione di sepoltura

Articolo 36 – Rinuncia

Articolo 37 – Decadenza

Articolo 38 – Scadenza del termine

Capitolo 13 – Cessazione della concessione di aree destinate a cappelle o edicole

Articolo 39 – Cessazione della concessione di sepoltura

Articolo 40 – Rinuncia

Articolo 41 – Decadenza

Articolo 42 – Scadenza del termine

TITOLO QUINTO – CUSTODIA, VIGILANZA E DIVIETI INTERNI AI CIMITERI COMUNALI. IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE CIMITERIALI

Capitolo 14 – Custodia, vigilanza e divieti interni ai cimiteri comunali

Articolo 43 – Orari di apertura dei cimiteri comunali

Articolo 44 – Custodia, vigilanza e circolazione all'interno dei cimiteri comunali

Articolo 45 – Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

Articolo 46 – Ornamenti floreali

Capitolo 15 – Doveri e obblighi delle imprese di costruzione

Articolo 47 – Doveri e responsabilità delle imprese

Articolo 48 – Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

Articolo 49 – Cantieri

TITOLO SESTO – CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 50 – Poteri ispettivi e sanzionatori del Comune

Articolo 51 – Norme comportamentali del personale addetto ai cimiteri comunali

Articolo 52 – Norme di attuazione e rinvio

ALLEGATO “A”

Modello per la realizzazione di cippi e copritomba sepolture decennali

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Capitolo 1

Disposizioni preliminari

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza a quanto disposto dal Titolo VI del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dal D. Lgs. 8 agosto 2000 n. 267 e dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, fatte salve le attribuzioni di Stato e Regione in materia, disciplina ed armonizza le attività, i comportamenti e l'organizzazione di funzioni e risorse facenti capo a soggetti pubblici e privati in relazione al decesso di persone fisiche, al fine di salvaguardare la salute e l'igiene pubblica, nonché la possibilità di manifestare il lutto, il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria dei defunti.
2. In particolare, regola i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli riguardanti tutte le attività connesse alla cessazione della vita: destinazione e custodia di cadaveri e/o di parti di essi e di ceneri derivanti da cremazione; trasporti funebri; costruzione, gestione e custodia dei cimiteri (non ad imprese funebri, marmisti o ad aziende che esercitino attività connesse), compresi i locali annessi; concessione di aree e di manufatti destinati a sepoltura privata, compresa la loro vigilanza; costruzione e manutenzione di opere cimiteriali.
3. Gli Uffici Comunali ed i soggetti privati, ai quali il presente Regolamento affida compiti e servizi relativi al decesso ed alla sepoltura di persone fisiche, sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione, nonché nel rispetto dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso e delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.
4. Le tariffe e gli oneri in materia di servizi relativi alla polizia mortuaria ed alle concessioni di siti in terra, manufatti cimiteriali ed aree per cappelle ed edicole da costruire ovvero parzialmente od integralmente costruite sono determinate con specifico atto della Giunta Comunale.

Articolo 2 – Funzioni di polizia mortuaria, direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali, direzione dei Servizi di Stato Civile

1. Le funzioni di polizia mortuaria e di Stato Civile di competenza dell'Amministrazione Comunale sono esercitate dal Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale e di Ufficiale di Governo, per mezzo della struttura amministrativa e tecnica di cui dispone l'Ente, nonché, per quanto di competenza, di quella del Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.)/dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera (A.S.O.) di riferimento.

La direzione dei Servizi Cimiteriali e dei Servizi Funebri e di Stato Civile, di competenza del Comune, spetta all/ai dirigente/i competente/i in relazione agli incarichi assegnati dal Sindaco ed alle funzioni disciplinate dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

2. I Servizi Cimiteriali provvedono all'espletamento delle attività cimiteriali, alla costruzione, ampliamento, custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali.
3. I Servizi Funebri e di Stato Civile provvedono agli adempimenti amministrativi in materia di dichiarazione, avviso di morte, accertamento del decesso, autorizzazione al seppellimento, autorizzazione alla cremazione, trasporti funebri, polizia mortuaria, stesura dell'atto di morte ed adempimenti ad essa conseguenti.
4. Rivestono carattere di servizio istituzionale essenziale:
 - 4.a le attività necroscopiche (raccolta e trasporto del cadavere in cassa aperta, nonché quelle obitoriali) svolte dai Servizi Cimiteriali e dai soggetti, di volta in volta, autorizzati, fatte salve le incombenze di competenza dell'A.S.L./A.S.O.;
 - 4.b le attività cimiteriali di ricevimento, inumazione e tumulazione dei cadaveri;
 - 4.c le attività amministrative svolte dall'Ufficiale dello Stato Civile connesse alla dichiarazione di morte, finalizzate alla sola stesura del relativo atto ed al rilascio dell'autorizzazione al seppellimento.
5. Rivestono carattere di servizio istituzionale non essenziale le attività amministrative svolte dall'Ufficiale dello Stato Civile in materia di autorizzazione alla cremazione, e dal Responsabile dell'Ufficio della Direzione competente in materia di trasporti funebri e polizia mortuaria.

Articolo 3 – Cimiteri urbani e suburbani

1. I cimiteri nel territorio del Comune di Alessandria sono i seguenti:
 - a) il Cimitero Urbano;
 - b) il Cimitero Israelitico (in adiacenza a quello Urbano);
 - c) il Cimitero Musulmano (in adiacenza a quello Urbano), il cui utilizzo è disciplinato da specifico protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e il Presidente del Centro Culturale Islamico di Alessandria;
 - d) i Cimiteri Suburbani nei sobborghi di:
 - d1) Cantalupo
 - d2) Casabagliano
 - d3) Cascinagrossa – Litta Parodi
 - d4) Castelceriolo
 - d5) Lobbi
 - d6) Mandrogne
 - d7) San Giuliano Nuovo
 - d8) San Giuliano Vecchio
 - d9) San Michele
 - d10) Spinetta Marengo
 - d11) Valle San Bartolomeo
 - d12) Valmadonna
 - d13) Villa del Foro.

Articolo 4 – Piani Regolatori Cimiteriali

1. Per ogni cimitero di cui all'articolo 3 – con esclusione delle lettere b) e c) – è redatto un Piano Regolatore Cimiteriale indicante collocazione e delimitazione dei campi destinati alle inumazioni, dei manufatti destinati alle tumulazioni e di ogni altro spazio collocato

all'interno e all'esterno del cimitero, fino al contorno della relativa fascia di rispetto. Caratteristiche del suolo, ampiezza campi, divisione in riquadri, ordine d'impiego delle fosse e rispettive misure sono conformi a quanto disposto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

I cimiteri dispongono, altresì, di aree riservate a sepolture private, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Per queste ultime il Piano Regolatore determina ubicazione, misura aree e caratteristiche tecniche, in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Capitolo 2

Disposizione del cadavere e dei funerali, spese funerarie

Articolo 5 – Facoltà di disporre del cadavere e funerali

1. Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, nei limiti consentiti dalla legge, dalla salute pubblica.
2. In mancanza di una disposizione del defunto sono i suoi familiari a poter disporre del cadavere e dei funerali, secondo il seguente ordine: coniuge; figli; genitori; e, solo in mancanza di tali soggetti, i parenti fino al sesto grado. In caso di concorso di più familiari nello stesso grado, la decisione deve essere assunta di comune accordo. La facoltà di scelta spetta, altresì, al convivente more uxorio del deceduto, purché non vi si oppongano altri familiari aventi titolo. Solo in caso di assenza dei soggetti sopra citati possono disporre del cadavere e dei funerali nel seguente ordine: gli affini diversi dal coniuge fino al sesto grado; soggetti legati al defunto da rapporto amicale.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo, sia presentandosi personalmente presso i competenti Uffici Comunali sia delegando un'impresa di Onoranze Funebri.
4. In caso di controversie fra gli interessati nel disporre del cadavere e dei funerali il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o fino alla pronuncia di sentenza definitiva dell'Autorità Giudiziaria. In attesa delle relative decisioni il cadavere viene conservato provvisoriamente nelle strutture all'uopo adibite.

Articolo 6 – Spese funerarie

1. Le spese funerarie sono a carico delle persone indicate all'articolo 433 del Codice Civile.
2. È a carico del Comune la spesa relativa al funerale, compresa la fornitura della cassa, per le persone defunte che risultino:
 - 2.a indigenti prive dei familiari di cui al precedente comma 1;
 - 2.b appartenenti a famiglia bisognosa;
 - 2.c indigenti e per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari di cui al precedente comma 1;

- 2.d in stato di abbandono e per cui le strutture sanitarie o il responsabile dell'Obitorio cimiteriale segnalino che il cadavere non è stato reclamato da alcuno.
Tali condizioni vengono attestate dal competente Servizio Sociale comunale.
3. È fatta salva la possibilità di rivalsa da parte del Comune qualora, in seguito alle verifiche effettuate dal competente Servizio Sociale comunale, risulti:
- 3.a l'esistenza di beni e/o disponibilità economiche del defunto privo dei familiari di cui al precedente comma 1;
 - 3.b la possibilità economica della famiglia;
 - 3.c l'esistenza di beni e/o disponibilità economiche del defunto, per il quale era stato dichiarato a suo tempo il disinteresse da parte dei familiari di cui al precedente comma 1;
 - 3.d l'esistenza di beni e/o disponibilità economiche del defunto dichiarato in stato di abbandono presso le strutture sanitarie o l'obitorio cimiteriale.
4. Nel caso di ritrovamento da parte delle Forze dell'Ordine di cadavere abbandonato sul territorio comunale (ad esempio, pubblica via, luoghi in stato di abbandono, mezzi di trasporto, terreno/edificio privato, ecc.), il medesimo viene recuperato e trasportato presso l'obitorio cimiteriale a cura delle Imprese di Onoranze Funebri regolarmente autorizzate dal Comune con contratto.
5. Il cadavere viene inumato in campo comune di durata decennale ovvero tumulato in manufatto cimiteriale di cui il defunto risulti già titolare della relativa concessione. Il servizio funebre (cassa e trasporto) viene effettuato nella forma ordinaria più semplice a cura delle Imprese di Onoranze Funebri affidatarie del servizio stesso.
6. Le spese funerarie di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono a carico del Comune ove è stato rinvenuto il cadavere, sempre che non sia possibile la rivalsa ai sensi del precedente comma 3.

TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI DI POLIZIA MORTUARIA

Capitolo 3 **Attività necroscopica**

Articolo 7 – Accertamenti e servizi necroscopici

1. I medici che esercitano le funzioni di “medico necroscopo” sono individuati dall’A.S.L. e dall’A.S.O., da cui dipendono per tale attività.
2. I medici necroscopi, previa constatazione della morte secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge, accertano l’avvenuto decesso, redigendo specifico certificato.
3. Le relative attività sono disciplinate dal Capo I del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dal Titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e da ogni eventuale successiva modifica ed integrazione in materia.

Capitolo 4 **Osservazione delle salme**

Articolo 8 – Periodo e deposito di osservazione della salma

1. Il periodo ed il deposito di osservazione sono regolati dai Capi II e III del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Durante il periodo di osservazione la salma deve essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
3. Il periodo di osservazione avviene normalmente nel luogo del decesso, salvo quanto previsto nei commi seguenti.
4. In caso di decesso avvenuto in abitazione, salvo diverse prescrizioni da parte delle autorità competenti, la salma può essere ivi tenuta e vegliata a cura dei familiari.
5. In caso di:
 - 5.a decessi avvenuti in abitazioni inadatte, anche per ragioni igienico–sanitarie, e nelle quali sia pericoloso od inopportuno mantenere la salma,
 - 5.b decessi verificatisi in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico,
 - 5.c decessi di persone ignote, la cui salma debba essere esposta al pubblico per il riconoscimento,

il periodo di osservazione viene compiuto nei locali appositamente istituiti presso il Cimitero Urbano, adibiti a camera mortuaria (Obitorio) per lo svolgimento delle funzioni obitoriali, disciplinate dalla normativa, e per l’eventuale sosta dei feretri in attesa di seppellimento.

La gestione di tali locali rientra nella competenza dei Servizi Cimiteriali e deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni imposte dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dei limiti di orario fissati con specifica disposizione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Articolo 9 – Cura del corpo della persona deceduta

1. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del corpo della persona deceduta, successiva all'accertamento della morte, deve essere autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
2. Il periodo ordinario di osservazione della salma è di ventiquattro (24) ore, fatta salva la possibilità per il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, di dare disposizioni diverse, informando l'Ufficiale dello Stato Civile che ne tiene conto ai fini del rilascio dell'autorizzazione al seppellimento.
3. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge dall'Ufficio della Direzione competente, previa autorizzazione delle Autorità Sanitarie preposte.

Capitolo 5

Disciplina della preparazione, del trasporto, dei trattamenti dei cadaveri e utilizzo del complesso obitorioale

Articolo 10 – Preparazione del cadavere ed incassatura

1. Trascorso il periodo di osservazione, ogni cadavere, prima di essere rimosso, va deposto in una cassa, le cui caratteristiche sono fissate per legge, in base al tipo di sepoltura prescelto e/o alla necessità di trasporto.
2. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
3. Particolari cautele sono previste a livello normativo in caso di morte determinata da malattie infettive diffuse; nella fattispecie il medico curante - accertante il decesso – il medico necroscopo, impartiscono specifiche disposizioni in materia. Deve essere altresì data notizia del rischio biologico al Responsabile dei Servizi Cimiteriali e del personale delle Imprese di Onoranze Funebri, che a loro volta impartiranno disposizioni operative al personale dipendente secondo le disposizioni del medico competente e nel rispetto delle disposizioni di legge sulla privacy.

Articolo 11 – Trasporto del cadavere

1. Il trasporto del cadavere si effettua nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nella Circolare n. 24 del 24 giugno 1993, punti 5, 7, 8 e 9, fatte salve eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia.
2. Il trasporto del cadavere consiste nel prelievo del medesimo dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio e nel suo trasferimento fino al cimitero a cura di soggetti a ciò autorizzati, che esercitino l'attività funebre, mediante l'utilizzo di carri funebri aventi le caratteristiche normativamente stabilite.
3. Le modalità di svolgimento dei trasporti funebri e gli orari di accoglienza del cadavere nel cimitero di riferimento sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con specifica disposizione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali in accordo, per la fattispecie, con i Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri presso cui

sono ubicate le camere mortuarie, i quali devono uniformare gli orari delle loro strutture.

4. L'incaricato del trasporto di un cadavere, all'interno o all'esterno dei confini nazionali, dovrà essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del procedimento del Servizio della Direzione competente.
5. Allorché il cadavere giunga nei cimiteri comunali, la predetta autorizzazione deve essere consegnata al personale addetto ai Servizi Cimiteriali.
6. È consentita la sosta del cadavere nel luogo di culto ovvero in quello nel quale si svolgono le esequie per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.
7. Il trasporto tra Comuni diversi di cadaveri, finalizzato alla loro cremazione, ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico atto rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
8. Il trasporto tra Comuni diversi di cadaveri, resti mortali e/o resti ossei già inumati/tumulati, finalizzato alla loro cremazione, ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico atto rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di originaria inumazione/tumulazione.
9. Nel caso di trasporto di resti mortali, resti ossei e ceneri al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del procedimento del Servizio Stato Civile.
10. I trasporti di cadaveri, resti mortali non completamente mineralizzati e resti ossei da o per uno Stato straniero sono disciplinati dalle relative Convenzioni internazionali stipulate in materia.
11. Il trasporto di cadaveri di persone indigenti, individuate in base ai criteri di cui al precedente articolo 6, comma 2, viene effettuato con oneri a carico del Comune nella forma ordinaria più semplice.
12. Le Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) rilasciano le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili residue dall'attività ospedaliera, che saranno accolti nei cimiteri per essere sepolti o cremati.
13. Il trasporto di cadaveri da e verso il Comune di Alessandria (ivi incluso il trasporto da e verso l'estero), effettuato con mezzi di terzi, è soggetto al pagamento di un diritto fisso amministrativo, secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del diritto fisso amministrativo deve avvenire all'atto del rilascio dell'autorizzazione al trasporto od alla sepoltura. Per particolari situazioni, individuate dal Responsabile del Servizio della Direzione competente, tale dimostrazione può essere prorogata.

Articolo 12 – Trattamento del cadavere

1. Il riscontro diagnostico, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, le autopsie, il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e l'imbalsamazione hanno luogo e vengono eseguiti secondo le norme di cui ai Capi V, VI, VII e VIII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e di cui al D.M. 22 agosto 1994, n. 582, fatte salve eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia.

Articolo 13 – Utilizzo del complesso obitoriale

1. In caso di stipula di specifica convenzione da parte dell'Amministrazione Comunale con case di cura private, ai sensi della L.R. Regione Piemonte 14 gennaio 1987, n. 5 – Allegato "A", per l'utilizzo del complesso obitoriale del Cimitero Urbano, resta fermo l'obbligo di osservanza delle norme in materia di polizia mortuaria e di igiene.
2. Analogamente, a fronte di specifica richiesta è possibile l'attivazione di convenzioni per l'utilizzo del complesso obitoriale del Cimitero Urbano con Comuni del territorio alessandrino con popolazione inferiore a cinquemila (5.000) abitanti.
3. Le operazioni svolte all'interno dei locali adibiti a obitorio sono eseguite esclusivamente dal personale dei Servizi Cimiteriali del Comune di Alessandria o da altro (anche appartenente ad Imprese di Onoranze Funebri) all'uopo autorizzato sul momento dal Responsabile del Cimitero, secondo le esigenze.
4. Nell'eventualità di una limitata disponibilità di posti l'Amministrazione Comunale concedente mantiene la priorità di utilizzo.

TITOLO TERZO

SEPOLTURA DEI CADAVERI

Capitolo 6 Inumazione e tumulazione

Articolo 14 – Cadaveri ricevibili nei cimiteri comunali e loro trasporto all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento ed i resti mortali ai sensi dell'articolo 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché le ceneri derivanti dalla cremazione.
La prenotazione dell'orario di sepoltura deve essere effettuata presso il competente Ufficio del Cimitero Urbano secondo gli orari annualmente stabiliti.
2. Il trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al luogo di sepoltura, è a carico dei Servizi Cimiteriali; in caso di impedimento, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali dispone in merito, ovvero, come pratica consuetudinaria esistente, le Imprese di Onoranze Funebri supportano tali operazioni.
3. L'esecuzione delle operazioni di inumazione, comprensive di copertura in siti in terra, tumulazione e suggellatura del manufatto cimiteriale è effettuata da personale comunale addetto ai Servizi Cimiteriali.
4. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti dovuti per le operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, suggellatura) deve avvenire all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura e/o al trasporto; per particolari situazioni, individuate dal Responsabile della Direzione competente, tale dimostrazione può essere prorogata.

Articolo 15 – Inumazione

1. L'inumazione consiste nella deposizione del feretro in siti in terra (fossa).
2. È fatto obbligo al Comune di destinare apposita area all'inumazione, secondo quanto disposto dal Capo XIV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Ogni feretro deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. Il feretro, calato nella fossa precedentemente scavata, verrà coperto di terra con l'utilizzo di mezzi meccanici. Ove non si potesse fare uso di detti mezzi, si procederà con la copertura a mano.
4. Soltanto madre e neonato, morti al momento del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.
5. Nei siti in terra a concessione a tempo determinato o perpetua, qualora sia presente o meno il feretro indicato nel relativo contratto, possono trovare altresì collocazione resti ossei e/o urne cinerarie di altre persone, compatibilmente con la ricettività del sito stesso.

Articolo 16 – Tumulazione

1. La tumulazione consiste nella collocazione di feretri in manufatti cimiteriali costruiti dal Comune o da privati su aree ricevute in concessione dal Comune, secondo quanto disposto dal Capo XV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
3. In ogni manufatto cimiteriale (celle di punta e celle longitudinali) non potrà che tumularsi un solo feretro.
4. Nei manufatti cimiteriali (celle di punta e celle longitudinali), qualora sia presente o meno il feretro indicato nel contratto di concessione, possono trovare altresì collocazione resti ossei e/o urne cinerarie di altre persone, compatibilmente con la ricettività del manufatto medesimo.

Articolo 17 – Autorizzazione all'inumazione ed alla tumulazione di cadavere

1. Non si può fare luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, da rilasciare secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ed al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fatte salve eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia.

Articolo 18 – Nati morti, feti, prodotti abortivi, prodotti del concepimento

1. I nati morti sono soggetti alle stesse procedure autorizzative al seppellimento ed al trasporto previste per i cadaveri.
2. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione compresa tra le venti (20) e le ventotto (28) settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto le ventotto (28) settimane di età intrauterina e che non siano stati dichiarati all'Ufficiale dello Stato Civile come nati-morti, le autorizzazioni al seppellimento ed al trasporto sono di competenza dell'A.S.L.
3. I prodotti del concepimento, la cui presunta età di gestazione sia inferiore alle venti (20) settimane, possono, a richiesta dei genitori, essere accolti nei cimiteri comunali con la stessa procedura di cui al precedente comma.

Capitolo 7

Tipologia e caratteristiche delle sepolture

Articolo 19 – Tipi di sepolture

1. Le inumazioni ordinarie di durata decennale sono disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. In regime concessorio e in relazione alla capienza delle strutture cimiteriali, vengono altresì messe in disponibilità le seguenti sepolture:
 - 2.a ad inumazione trentennale, dove la sistemazione esterna della sepoltura avviene a cura e spese del concessionario e/o dei suoi aventi titolo;

- 2.b a tumulazione cinquantennale, nei manufatti cimiteriali realizzati dal Comune;
 - 2.c a tumulazione provvisoria dei cadaveri, per le situazioni contingenti connesse alla carenza di manufatti. Qualora il soggetto o uno dei soggetti, di cui al precedente articolo 5 del presente Regolamento, non provveda alla definitiva sistemazione del feretro, l'Ufficio della Direzione competente dispone, previa diffida, l'estumulazione del feretro ed il suo collocamento in campo ad inumazione decennale;
 - 2.d a tumulazione provvisoria in celletta ossario dei Cimiteri Urbano e Suburbani delle urne contenenti ceneri per le quali siano state scelte forme di dispersione/conservazione, disciplinate da specifico Regolamento per la cremazione, diverse dalla tumulazione ed in attesa della loro destinazione definitiva;
 - 2.e a tumulazione in cappelle ed edicole date in concessione novantanovenne.
3. Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 20 – Caratteristiche comuni a tutte le sepolture

1. Sulle coperture delle sepolture in terra e dei manufatti cimiteriali, in aggiunta alle generalità del deceduto (nome, cognome, data di nascita e data di decesso), è possibile iscrivere frasi commemorative e/o di cordoglio. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in lingua italiana. Il testo dell'epigrafe non può contenere espressioni lesive della dignità del defunto, della sacralità e decoro del luogo. I competenti Servizi Cimiteriali, ove riscontrassero iscrizioni non ritenute dignitose, hanno facoltà di procedere alla loro rimozione.
2. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti al mantenimento di un decoroso stato di conservazione dei segni funebri, delle coperture e dei manufatti cimiteriali, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. I Servizi Cimiteriali, previa diffida al concessionario o ai suoi aventi titolo a provvedere nel termine di quindici (15) giorni, hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture gli elementi non conformi alla normativa ed alla disciplina tecnica. In caso di irreperibilità del/dei soggetto/i diffidato/i, i competenti Servizi Cimiteriali, una volta posizionato specifico avviso sulla sepoltura, ove occorra, procedono alla pubblicazione della diffida mediante affissione all'Albo Pretorio e, trascorsi trenta (30) giorni, alla rimozione e demolizione delle opere non conformi con successivo conferimento alla pubblica discarica.
4. I Servizi Cimiteriali intervengono con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

Articolo 21 – Caratteristiche delle sepolture in siti in terra

1. Nei campi ad inumazione di durata decennale, i Servizi Cimiteriali hanno il compito di provvedere a fornire e mettere in opera un cippo o una lastra di materiale resistente agli agenti atmosferici, riportante nome, cognome, data di nascita e data di morte

del/dei defunto/i ivi inumati, nonché il numero progressivo di sepoltura in cifre arabe. Dal giorno del seppellimento gli aventi titolo possono apporre un cippo composto da lapide in marmo o granito chiaro, collocata su telaio in ferro zincato a caldo (Allegato A). Trascorso un anno dall'inumazione, gli aventi titolo possono sostituire il predetto cippo realizzando un copritomba secondo le specifiche tecniche del presente Regolamento (Allegato A).

2. La realizzazione di copritomba è soggetta alla presentazione di comunicazione obbligatoria, su specifico modello predisposto dai Servizi Cimiteriali. Comunque i manufatti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza, in modo tale da non essere causa di pericolo.
3. L'installazione di copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi titolo, tenuti al rispetto delle normative regolamentari e tecniche.
4. Nei campi ad inumazione a concessione trentennale i Servizi Cimiteriali forniscono e mettono in opera un cippo o una lastra di materiale resistente agli agenti atmosferici, riportante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto/dei defunti ivi inumato/i, nonché il numero progressivo di sepoltura in cifre arabe. Dal giorno del seppellimento gli aventi titolo possono apporre un cippo composto da lapide in marmo o granito chiaro, collocata su telaio in ferro zincato a caldo (Allegato A). Trascorso un anno dall'inumazione, tale opera provvisoria potrà essere rimossa e sostituita con idoneo manufatto, la cui realizzazione è vincolata all'ottenimento di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico.
5. La sistemazione della sepoltura in siti a concessione trentennale deve essere richiesta all'Ufficio Tecnico con domanda in bollo a firma del concessionario, utilizzando la modulistica unificata reperibile presso l'Ufficio medesimo.
6. La presentazione della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, non comporta l'automatico diritto al rilascio dell'autorizzazione, in quanto ogni singolo caso deve essere valutato dal competente Ufficio Tecnico, che ha la facoltà di introdurre modifiche e/o varianti ritenute necessarie.
7. Prima dell'esecuzione dei lavori all'interno dei cimiteri comunali, l'interessato deve presentare agli addetti dei Servizi Cimiteriali l'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Tecnico.
8. In caso di esumazione per decadenza del termine trentennale ovvero di richiesta, a titolo oneroso, da parte dei familiari del defunto non prima di venti (20) anni dalla data di inumazione del cadavere, i manufatti (lapidi, copritomba, ecc.) sono rimossi, demoliti e smaltiti dagli operatori cimiteriali. Nel caso in cui si constati la mancata mineralizzazione dei cadaveri, i Servizi Cimiteriali provvedono a reinumare anche in altro sito i resti mortali fino alla loro completa mineralizzazione, con eventuale recupero del materiale lapidario.
9. In caso di inumazione in campo dedicato (ad esempio religiosi, militari, bambini, arti umani) le modalità di realizzazione delle coperture delle fosse sono concordate, di volta in volta, con i Servizi Cimiteriali.
10. È vietato realizzare un'unica lapide e/o copritomba per due o più siti vicini.
11. Tutte le sepolture in siti in terra realizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono autorizzate allo stato in cui si trovano.

Articolo 22 – Caratteristiche delle sepolture in manufatti cimiteriali

1. Per le sepolture nei manufatti cimiteriali realizzati dal Comune (celle di punta, celle longitudinali, celle ossario, celle cinerarie) e nei manufatti cimiteriali realizzati dai concessionari su aree comunali (cappelle, edicole) si applicano, quando compatibili, le regole di cui al precedente articolo.
2. Le lapidi poste su sepoltura definitiva devono essere di materiale, colorazione e tonalità simili a quelle già esistenti sulle sepolture definitive contigue o conformi al progetto dei sepolcreti che nel tempo verranno realizzati, salvo diversa specifica indicazione da parte dell'Ufficio Tecnico. In caso di difformità interverrà la rimozione a cura degli operatori dei Servizi Cimiteriali, previa comunicazione tramite raccomandata A/R al/i titolare/i della concessione e scaduto il termine di trenta (30) giorni dalla ricezione di detta comunicazione senza che il/i medesimo/i abbia/no provveduto.
3. La manutenzione delle fasce realizzate con intonaco tra i vari manufatti cimiteriali costruiti dal Comune è a carico dei concessionari. Gli installatori delle nuove lapidi dovranno avere cura di eseguire le operazioni di posa a regola d'arte.
4. Durante le operazioni di posa, rimozione o manutenzione delle lapidi, ove le borchie di fissaggio venissero danneggiate, il loro ripristino è a carico del concessionario.
5. Il concessionario del manufatto deve preventivamente comunicare, su specifico modello predisposto dall'Ufficio Tecnico, il materiale e gli accessori da utilizzare, nonché il nominativo dell'esecutore dell'opera. Tale comunicazione deve essere consegnata, prima della posa, al personale addetto ai Servizi Cimiteriali.
6. Ogni manufatto cimiteriale realizzato dal Comune deve avere una chiusura (in pietra, marmo o granito) delle dimensioni dello stesso. Tale chiusura deve essere realizzata entro tre (3) mesi dalla tumulazione. È vietato realizzare un'unica lapide per due o più manufatti vicini che copra anche le fasce intermedie.
7. Ogni operazione relativa alla posa e alla rimozione delle lapidi di chiusura è ad esclusivo carico del concessionario.
8. Tutte le sepolture in manufatti cimiteriali realizzati dal Comune e dai concessionari prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono autorizzate allo stato in cui si trovano.

Capitolo 8

Esumazione ed estumulazione

Articolo 23 – Esumazioni

1. Le esumazioni sono disciplinate dal Capo XVII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fatte salve eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia.
2. L'esumazione ordinaria consiste nel recupero dei resti di cadaveri inumati, eseguito almeno dopo dieci (10) anni dal seppellimento. Viene disposta dai Servizi Cimiteriali con provvedimento che definisce quali cadaveri esumare, i tempi e le modalità. Tale provvedimento è portato a conoscenza degli interessati mediante specifici avvisi affissi agli ingressi dei cimiteri comunali e nei campi interessati.
Al momento dell'esumazione è ammessa, a richiesta, la presenza di familiari, ma non quella di estranei. La data prevista per lo svolgimento delle relative operazioni viene

comunicata direttamente dai Servizi Cimiteriali agli interessati o, in alternativa, all'impresa di onoranze funebri incaricata.

È compito del responsabile delle operazioni di esumazione stabilire se i resti del cadavere esumato siano o meno mineralizzati.

Nel caso che all'atto dell'esumazione ordinaria la mineralizzazione dei resti risulti incompleta, l'inumazione è prorogata per altri cinque (5) anni, nel caso in cui non vengano utilizzate sostanze mineralizzanti, ovvero per altri due (2) anni, in caso di loro uso. I resti dei cadaveri non mineralizzati esumati possono anche essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto ed autorizzazione del competente Ufficiale dello Stato Civile.

I resti dei cadaveri mineralizzati esumati possono essere inumati (solo in siti a concessione e solo per l'avvicinamento ad altro cadavere già inumato) o tumulati in cimiteri comunali o traslati fuori Comune o avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto. Qualora nessun avente diritto richieda alcuna delle suddette sistemazioni, i resti ossei esumati vengono traslati nell'ossario comune.

3. L'esumazione straordinaria consiste nel recupero di cadaveri inumati eseguito prima del termine di dieci (10) anni o per ordine dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Successivamente il Responsabile dell'Ufficio della Direzione competente procede al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento del cadavere verso altra sepoltura, oppure l'Ufficiale dello Stato civile procede al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. Le esumazioni straordinarie non si effettuano nel periodo compreso tra maggio e settembre di ogni anno, salvo che l'esumazione venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.

Articolo 24 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni sono disciplinate dal Capo XVII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fatte salve eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia.
2. L'estumulazione ordinaria consiste nell'apertura del manufatto cimiteriale realizzato dal Comune o dal concessionario:
 - 2.a eseguita su richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento della Direzione competente, non prima del decorso di trenta (30) anni dalla tumulazione;
 - 2.b allo scadere delle concessioni a tempo determinato, su provvedimento del Responsabile del procedimento della Direzione competente e previa individuazione da parte dei Servizi Cimiteriali dei cadaveri da estumulare, dei tempi e delle modalità delle relative operazioni. Tale provvedimento è portato a conoscenza degli interessati mediante specifici avvisi affissi agli ingressi dei cimiteri comunali interessati.

Al momento dell'estumulazione è ammessa, a richiesta, la presenza di familiari, ma non quella di estranei. La data prevista per lo svolgimento delle relative operazioni viene comunicata direttamente dai Servizi Cimiteriali agli interessati o, in alternativa, all'impresa di onoranze funebri incaricata.

È compito del Responsabile delle operazioni di estumulazione stabilire se i resti del cadavere estumulato siano o meno mineralizzati.

I cadaveri non mineralizzati estumulati sono inumati nei campi appositamente predisposti per un periodo minimo di cinque (5) anni, nel caso in cui non vengano utilizzate sostanze mineralizzanti, o per un periodo minimo di due (2) anni, in caso di loro uso, a meno che i familiari ne richiedano la collocazione anche in altri manufatti

cimiteriali o la traslazione fuori Comune o la cremazione.

I resti dei cadaveri mineralizzati estumulati possono essere collocati in manufatti realizzati in cimiteri comunali o traslati fuori Comune o avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto. Qualora nessun avente diritto richieda alcuna delle suddette sistemazioni, i resti ossei estumulati vengono traslati nell'ossario comune. I familiari possono anche chiedere la sola estumulazione del feretro per la sua collocazione in manufatti realizzati in cimiteri comunali o per la traslazione fuori Comune o per la cremazione.

3. L'estumulazione straordinaria consiste nell'apertura del manufatto cimiteriale effettuata prima dei termini ordinari per la traslazione del feretro, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio della Direzione competente, nell'ambito dei cimiteri comunali o dei cimiteri di altri Comuni o per la cremazione, a condizione che i Servizi Cimiteriali verifichino la perfetta tenuta del feretro medesimo. Nel caso in cui il feretro non abbia perfetta tenuta, la stessa deve essere ripristinata con oneri a carico del richiedente l'estumulazione straordinaria.
4. Estumulazioni senza limiti di tempo possono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 25 – Disposizioni comuni alle esumazioni ed alle estumulazioni

1. Le operazioni di esumazione e di estumulazione sono a titolo oneroso, secondo le tariffe decise con atto della Giunta Comunale.
2. Le operazioni di esumazione e di estumulazione sono di esclusiva competenza del personale addetto ai Servizi Cimiteriali o di quello appartenente alle imprese private autorizzate dai Servizi Cimiteriali.
Per lo svolgimento di tali operazioni il personale addetto è autorizzato ad occupare le aree adiacenti al sito interessato dall'esumazione ovvero gli spazi antistanti ed adiacenti al manufatto interessato dall'estumulazione. La temporanea inibizione al libero accesso viene segnalata e si protrae per il tempo indispensabile al completamento delle necessarie operazioni cimiteriali.
3. Qualora si presuma che nel corso delle operazioni di esumazione o estumulazione possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi titolo avvisano il Responsabile delle relative operazioni prima che esse abbiano inizio.
Gli oggetti segnalati e rinvenuti sono affidati agli aventi titolo e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'avente diritto e l'altro conservato agli atti dei Servizi Cimiteriali.
In assenza della segnalazione di cui sopra e nel caso vi sia la certezza che gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti appartenessero al defunto, i Servizi Cimiteriali provvedono a darne notizia mediante affissione all'Albo Pretorio.
Indipendentemente dalla richiesta degli aventi titolo, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti nel corso delle operazioni di esumazione od estumulazione devono essere consegnati al competente Ufficio del Corpo di Polizia Municipale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi titolo per un periodo non inferiore a dodici (12) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, sono alienati e il relativo ricavo è destinato ad interventi sugli impianti cimiteriali.
4. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o delle estumulazioni, devono essere rimossi, qualora gli aventi titolo intendano recuperarli, avvalendosi del personale addetto ai Servizi Cimiteriali o di quello appartenente alle imprese private autorizzate dai Servizi Cimiteriali.
Se non reclamatione nei trenta (30) giorni antecedenti l'esumazione o l'estumulazione o

entro la scadenza delle concessioni dagli aventi titolo, i materiali e le opere diventano di proprietà del Comune che può riutilizzarli ovvero alienarli mediante asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi sugli impianti cimiteriali. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno dei cimiteri o in altro luogo idoneo, fatta salva la possibilità per gli aventi titolo di reclamarli entro il termine di sei (6) mesi dalla loro rimozione.

Su richiesta degli aventi titolo il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego dei materiali nel caso di cambiamento di sepoltura, purché i medesimi risultino in buono stato e rispondano ai requisiti previsti per la nuova sepoltura in cui si intende riutilizzarli.

5. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti dovuti per le relative operazioni cimiteriali (esumazione, estumulazione, inumazione, tumulazione, suggellatura) deve avvenire prima della loro esecuzione; per particolari situazioni, individuate dal Responsabile del Servizio della Direzione competente, tale dimostrazione può essere prorogata.

TITOLO QUARTO

CONCESSIONI CIMITERIALI

Capitolo 9 Disposizioni generali

Articolo 26 – Natura della concessione del diritto di sepoltura

1. Ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, i cimiteri comunali hanno natura di bene demaniale, per cui la concessione del diritto di sepoltura in manufatti cimiteriali e siti in terra, di cui all'articolo 19, comma 2, consiste in un atto di concessione amministrativa di bene demaniale.
Con tale atto il Comune assegna al privato una determinata area cimiteriale da destinare all'edificazione di cappelle/edicole o un manufatto cimiteriale già esistente (cappelle/edicole in concessione a tempo determinato, già esistenti ma in stato di abbandono o retrocesse; cappelle in concessione a tempo determinato parzialmente edificate; celle di punta, celle longitudinali, celle ossario, celle cinerarie in concessione a tempo determinato) o siti in terra a concessione a tempo determinato da adibire a sepoltura.
2. Il relativo diritto d'uso è:
 - 2.a a tempo determinato, rinnovabile alla scadenza;
 - 2.b non commerciabile, trasferibile o comunque cedibile, ed ogni atto di disposizione contrario è nullo di diritto, comportando l'immediata decadenza dalla concessione, senza possibilità di sanatoria;
 - 2.c riservato:
 - 2.c.1) alla persona del concessionario nel caso di concessione di celle;
 - 2.c.2) al destinatario diverso dalla persona del concessionario, individuato nel relativo contratto, nel caso di concessione di celle e siti in terra trentennali;
 - 2.c.3) nel caso di concessione di cappelle/edicole si rinvia al successivo articolo 32 del presente Regolamento.

Articolo 27 – Disciplina della concessione del diritto di sepoltura

1. La concessione del diritto di sepoltura è un atto unilaterale del Comune.
2. La disciplina dei rapporti tra il Comune e il concessionario è oggetto di specifico contratto, stipulato dall'Ufficio della Direzione competente a spese del concessionario.
Nell'atto relativo, sottoscritto dal concessionario per accettazione e registrato nelle forme di legge, il Comune può imporre ogni condizione ritenuta opportuna nell'interesse della concessione, con particolare riguardo alla manutenzione delle sepolture, alla decadenza della concessione in seguito ad abbandono della sepoltura o in seguito ad inosservanza delle disposizioni dettate dal relativo contratto.
3. Per ottenere la concessione gli interessati devono presentare domanda in carta legale all'Ufficio della Direzione competente.
4. Le concessioni vengono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del Comune, fatta salva la priorità

riservata nell'evasione delle richieste ai richiedenti che hanno già feretri tumulati in via provvisoria, in attesa della costruzione di nuovi manufatti cimiteriali.

5. L'esito della domanda di concessione viene comunicato al richiedente.
6. La durata della concessione, di cui al precedente articolo 19, decorre dalla data del relativo rilascio ovvero dalla data di agibilità del manufatto cimiteriale, oggetto di concessione, qualora successiva alla data di rilascio della concessione medesima.
7. La concessione si intende redatta ed accettata in base alle condizioni e modalità di legge, di regolamento vigenti e di ogni altra disposizione in materia emanata a livello sia nazionale che locale.
8. Le concessioni sono assegnate sulla base della planimetria predisposta dal competente Ufficio Tecnico, applicando le tariffe stabilite con specifico atto della Giunta Comunale.
9. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della concessione, bolli e diritti di segreteria sono a carico del concessionario.

Capitolo 10

Concessioni di sepolture private a singole persone

Articolo 28 – Concessione di sepoltura al momento del decesso

1. La concessione di sepoltura privata a tempo determinato in manufatti cimiteriali realizzati dal Comune può essere accordata al momento del decesso quando:
 - 1.a il deceduto era, al momento del decesso, residente nel Comune di Alessandria o nei sobborghi comunali a cui la richiesta di concessione di sepoltura privata fa riferimento;
 - 1.b il deceduto, non residente al momento del decesso, abbia coniuge, convivente more uxorio, parenti od affini fino al primo grado, sepolti o residenti nel Comune di Alessandria o nei sobborghi comunali a cui la richiesta di concessione di sepoltura privata fa riferimento;
 - 1.c a prescindere dalle condizioni di cui ai precedenti punti 1.a e 1.b, la richiesta sia stata fatta per la sepoltura in un cimitero in cui esistano manufatti cimiteriali disponibili per l'assegnazione nella quota percentuale di cui al successivo articolo 29, comma 1. Qualora tale disponibilità si sia esaurita, l'Ufficio della Direzione competente può accettare richieste di prenotazione da parte di persone viventi, che in tal modo acquisiscono il diritto ad essere avvisati dell'eventuale disponibilità di nuovi loculi edificati in epoca successiva alla richiesta ed assegnabili, mentre il congiunto di persona defunta, già tumulata nei cimiteri comunali, non può chiedere alcuna prenotazione sulla/e sepoltura/e adiacente/i né alcuna assegnazione, fatta salva la disposizione di cui al successivo articolo 29, comma 2, punto 2.c.

Il Responsabile dell'Ufficio della Direzione competente può anche autorizzare gli aventi titolo a tentare la riduzione in resti ossei del cadavere tumulato da più di trenta (30) anni in un manufatto cimiteriale realizzato dal Comune, per introdurre nello stesso il cadavere del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado rispetto al defunto ivi già tumulato. La richiesta deve essere presentata

dall'avente titolo, in quanto parente più prossimo del defunto già tumulato o, in mancanza di parenti, dall'affine, con il consenso di tutti gli altri aventi titolo.

Alla nuova concessione si applicano le condizioni e le tariffe vigenti al momento della stipula ed i resti ossei possono anche rimanere nello stesso loculo, restando esclusa la possibilità del loro conferimento nell'ossario comune.

2. La concessione di sepoltura privata a tempo determinato in siti in terra trentennali può essere accordata esclusivamente al momento del decesso solo se c'è disponibilità; se esaurita, non si accettano richieste di prenotazione.

Il Responsabile dell'Ufficio della Direzione competente può anche autorizzare gli aventi titolo a tentare la riduzione in resti ossei del cadavere inumato da più di venti (20) anni in siti in terra trentennali, per introdurre nello stesso sito il cadavere del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado rispetto al defunto ivi già inumato. La richiesta deve essere presentata dall'avente titolo, in quanto parente più prossimo del defunto già inumato o, in mancanza di parenti, dall'affine, con il consenso di tutti gli altri aventi titolo.

Alla nuova concessione si applicano le condizioni e le tariffe vigenti al momento della stipula ed i resti ossei possono anche rimanere nello stesso sito, restando esclusa la possibilità del loro conferimento nell'ossario comune.

3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti dovuti per le relative operazioni cimiteriali (esumazione, estumulazione, inumazione, tumulazione, suggellatura) deve avvenire prima della stipula del contratto e dell'esecuzione delle operazioni medesime; per particolari situazioni, individuate dal Responsabile del Servizio della Direzione competente, tale dimostrazione può essere prorogata.

Articolo 29 – Concessione di sepoltura privata in vita

1. Nei manufatti cimiteriali di nuova costruzione la quota disponibile per l'assegnazione anche a viventi è pari al 70% del totale. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può stabilire una quota percentuale diversa.
2. È possibile ottenere in vita la concessione di sepoltura privata a tempo determinato in manufatti cimiteriali realizzati dal Comune quando:
 - 2.a la richiesta sia stata fatta per la sepoltura in un cimitero in cui esistano manufatti cimiteriali disponibili per l'assegnazione anche a viventi senza limitazioni di età e/o di residenza del richiedente;
 - 2.b a prescindere dalla quota disponibile di cui al precedente comma 1, il destinatario della sepoltura abbia più di settantacinque (75) anni e dichiararsi di trovarsi in "stato di solitudine", in quanto privo di coniuge (destinatario celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a), di convivente *more uxorio*, di parenti ed affini in vita entro il primo grado;
 - 2.c a prescindere dalla quota disponibile di cui al precedente comma 1, l'assegnazione della concessione avvenga, in occasione del decesso del coniuge, a favore del coniuge superstite con più di settantacinque (75) anni.
3. Relativamente a siti in terra a concessione trentennale non si accettano richieste di prenotazione.
4. L'avvenuto pagamento della relativa concessione deve essere dimostrato entro il termine massimo di sette (7) giorni lavorativi, a decorrere dal giorno successivo a quello di emissione del relativo ordine di riscossione e, in ogni caso, prima della stipula del contratto.

Capitolo 11
Concessioni di sepolture private a famiglie ed enti

Articolo 30 – Concessione di sepolture private a famiglie ed enti

1. Per la costruzione di cappelle o edicole il Comune può concedere a famiglie ed enti, all'interno dei cimiteri comunali, in base alla disponibilità e alla destinazione stabilita dall'Ufficio Tecnico:
 - 1.a un'area cimiteriale, la cui assegnazione avviene seguendo l'ordine numerico crescente assegnato dall'Ufficio Tecnico a ciascuna area, salvo specifica diversa indicazione dal medesimo fornita;
 - 1.b un sepolcreto od una cappella già parzialmente o completamente realizzati.
2. Per gli scomparti in cui sono già concesse singole aree cimiteriali, l'assegnazione delle restanti avviene, quando possibile, nel rispetto del criterio di cui al precedente comma 1., punto 1.a, ovvero secondo il criterio della contiguità in base alla disponibilità.
3. Tutte le cappelle funerarie della famiglia hanno durata di novantanove (99) anni anziché sessantasei (66) anni, in maniera che gli eredi ne possano usufruire nel tempo. La possibilità di rinnovo novantanovenale si estende anche alle concessioni a tempo determinato che all'origine avevano durata diversa, escluse quelle perpetue.
4. All'origine la concessione non può essere cointestata a più di tre (3) persone. Solo in caso di parentela di secondo grado tra i richiedenti, la concessione originaria può essere cointestata ad un massimo di cinque (5) persone.
5. Nel caso di pluralità di titolari i medesimi possono, previo accordo, procedere alla divisione dei posti o all'assegnazione di quote all'interno di una cappella o edicola mediante atto notarile o scrittura privata autenticata, da produrre in copia autentica all'Ufficio della Direzione competente. In base a tali accordi si può determinare la suddivisione dei relativi oneri di manutenzione.

Ai fini dei canoni dovuti l'eventuale rinuncia da parte di un contitolare, a favore di uno o più degli altri, costituisce accrescimento della quota dei restanti contitolari, ma non cessione della medesima. Anche l'eventuale rinuncia dev'essere comunicata con le stesse modalità previste per la divisione o l'assegnazione di quote.
6. La concessione, che deve risultare da apposito atto stipulato con il Comune a spese del concessionario, prevede il pagamento da parte del/dei concessionario/concessionari, oltre che del prezzo stabilito nel tariffario comunale, di una cauzione, pari al 10% dell'importo versato per la concessione. Tale cauzione si collega all'obbligo di eseguire la costruzione e costituisce garanzia della corretta osservanza di tutti gli altri obblighi connessi.

La cauzione non è richiesta per concessioni aventi ad oggetto cappelle già parzialmente realizzate e cappelle già esistenti rientrate nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale a seguito di abbandono/rinuncia. Restano dovuti gli oneri derivanti dalla valutazione effettuata, a cura dei competenti Uffici Tecnici, in merito al valore della costruzione esistente.

Articolo 31 – Adempimenti conseguenti al rilascio della concessione

1. I progetti per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni e/o per il ripristino di sepolture private di famiglie ed enti dovranno essere approvati dai Servizi Cimiteriali.
2. Il/I concessionario/i è/sono tenuto/i ai seguenti adempimenti:

2.a presentazione, entro un (1) anno dalla data di stipula del contratto–concessione, del progetto riferito alle opere da realizzare;

2.b ultimazione delle opere entro un (1) anno dalla data riportata sull'atto di autorizzazione rilasciato dall'Ufficio Tecnico a seguito dell'approvazione del progetto. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera.

I Servizi Cimiteriali possono, durante tale periodo, promuovere ispezioni finalizzate a verificare la rispondenza delle realizzazioni in corso rispetto al progetto approvato. Su motivata richiesta del concessionario, i Servizi Cimiteriali possono valutare di prorogare l'ultimazione delle opere sino ad un massimo di un (1) anno rispetto alla scadenza originaria, incamerando in tal caso la cauzione a suo tempo versata ai sensi del comma 6 del precedente articolo 30.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine di cui al precedente punto 2.a per la presentazione del progetto e/o l'ultimazione dei lavori superi, compreso l'eventuale periodo massimo di proroga, il limite di due (2) anni, la concessione si considera automaticamente decaduta. I Servizi Cimiteriali comunicheranno il verificarsi di dette fattispecie all'Ufficio della Direzione competente, che formalizzerà con specifico provvedimento l'avvenuta decadenza, provvedendo per la notifica ai concessionari. Le eventuali opere, anche parziali, esistenti al momento della decadenza sull'area riacquisita dal Comune vengono incamerate con la medesima, senza comportare alcun rimborso a favore del/i concessionario/i, fatto salvo il diritto del/i medesimo/i al recupero del materiale a piè d'opera non ultimato, purché detto recupero sia effettuato entro tre (3) mesi dalla notifica del provvedimento di decadenza;

2.c eseguito il tracciamento, prima di procedere alla costruzione, il/i concessionario/i deve/ono darne avviso all'Ufficio Tecnico per le conseguenti verifiche. La costruzione di nuovi edifici a ridosso di altri già costruiti da altri concessionari comporta l'obbligo di un previo accordo tra concessionari in merito a: acquisto della comunione di muri; collegamento delle docce; collegamento delle chiavi e applicazione dei bolzoni; qualsiasi altro lavoro necessario, con l'avvertenza che dovranno essere osservate le norme del Codice Civile in materia di rapporti tra proprietà finitime, con particolare riferimento alle servitù tra costruzioni attigue;

2.d presentazione ai Servizi Cimiteriali di richiesta per ottenere l'agibilità della costruzione, ad opere ultimate, nonché dei seguenti accertamenti tecnico–amministrativi:

2.d.1 comunicazione da parte del concessionario e del direttore dei lavori della fine lavori e dichiarazione di conformità degli stessi al progetto approvato, nonché di esecuzione a regola d'arte;

2.d.2 consegna ai Servizi Cimiteriali del certificato di collaudo statico per le opere eseguite in cemento armato;

2.e risarcimento di eventuali danni arrecati a terzi o al patrimonio cimiteriale e/o provocati da terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere sulla concessione.

3. Per le riparazioni semplici, la pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e/o per lavori di ordinaria manutenzione è sufficiente che il/i concessionario/i presenti/ino all'Ufficio Tecnico la comunicazione di manutenzione ordinaria, presentando il modello predisposto dall'Amministrazione comunale. Analogamente per la realizzazione di tinteggiature il/i concessionario/i deve/devono preventivamente concordare le tinte con l'Ufficio Tecnico.

4. Per lavori di manutenzione straordinaria è sufficiente presentare una comunicazione all'Ufficio Tecnico, compilando il modello dal medesimo predisposto, nel quale si andrà a dichiarare il nominativo dell'esecutore dell'opera.
5. Il/i concessionario/i delle cappelle esistenti o da erigere sul muro di cinta o comunque posizionate sul perimetro dei cimiteri comunali deve/devono provvedere alla manutenzione degli intonaci e alla relativa tinteggiatura, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 3, uniformandosi alla linea di cinta esistente e garantendone il decoro.
Per l'esecuzione di opere di manutenzione sul perimetro esterno dei cimiteri comunali promosse dal Comune, il/i concessionario/i interessato/i deve/devono uniformarsi a quanto dal medesimo stabilito e accollarsi le relative spese. Qualora il/i concessionario/i non provveda/no direttamente alla manutenzione o non si accolli/no le relative spese in caso di lavori di manutenzione promossi dal Comune, lo/gli stesso/i incorre/incorrono, previa diffida da parte dei Servizi Cimiteriali, nella decadenza dalla concessione secondo le modalità più sopra specificate.
6. I Servizi Cimiteriali, verificato il corretto completamento dei lavori, dichiarano, con proprio provvedimento, l'agibilità della costruzione per le sepolture e danno comunicazione al competente Ufficio della Direzione competente affinché provveda per la restituzione del deposito cauzionale, quando dovuto.
7. Il/I concessionario/i e il/i suoi/loro aventi titolo rispondono in solido per le seguenti operazioni:
 - 7.a manutenzione ordinaria e straordinaria sulla sepoltura e sulle opere annesse;
 - 7.b rimozione di eventuali infrazioni rilevate e segnalate dai Servizi Cimiteriali che, in caso di inadempienza, hanno il potere di sospendere la tumulazione dei cadaveri finché non siano state eseguite le opere e/o gli interventi ritenuti necessari.

Articolo 32 – Aventi diritto alla sepoltura in cappelle o edicole di famiglia

1. Le cappelle o edicole di famiglia sono riservate esclusivamente alla sepoltura di cadaveri, resti ossei e ceneri degli appartenenti alla famiglia/alle famiglie del concessionario/dei concessionari, fino al compimento della capienza della cappella o edicola.
A tale effetto, ove dal titolo costitutivo della concessione non possa inequivocabilmente dedursi una diversa intenzione del primo concessionario/dei primi concessionari, si considerano appartenenti alla famiglia:
 - 1.a il/i concessionario/i;
 - 1.b il/i coniuge/i del/dei concessionario/i;
 - 1.c i parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) dei soggetti di cui ai punti 1.a e 1.b, nonché i rispettivi coniugi.È altresì consentita la sepoltura di:
 - 1.d parenti in linea collaterale, laddove previsto nei contratti di concessione stipulati prima del 27 luglio 1979;
 - 1.e parenti in linea collaterale entro il secondo grado già deceduti, per i quali venga richiesta la tumulazione in cappelle od edicole oggetto di contratti di concessione stipulati dopo il 27 luglio 1979, senza corresponsione del "diritto di cella", pari al costo minimo di una cella di sesta fila fuori terra nei colombari comunali;
 - 1.f convivente more uxorio, parenti in linea collaterale entro il sesto grado, affini entro il secondo grado. Il primo concessionario/i primi concessionari ed i suoi/loro successori possono estendere, nei limiti delle quote di appartenenza, l'uso della

sepoltura a tali persone, anche successivamente alla stipula del contratto di concessione, mediante atto di assenso, reso presso l'Ufficio della Direzione competente, purché sia escluso qualsiasi scopo di lucro e sia stato corrisposto per ogni nuovo ammesso il "diritto di cella".

- 1.g Le persone che abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti del concessionario/dei concessionari, sempre nei limiti delle quote di appartenenza, mediante atto di assenso, reso presso l'Ufficio della Direzione competente, purché sia escluso qualsiasi scopo di lucro e sia stato corrisposto per ogni nuovo ammesso il "diritto di cella".
2. È possibile richiedere la riduzione in resti ossei del familiare sepolto da oltre trenta (30) anni nella cappella o edicola di famiglia per liberare nuovo spazio da destinare alla sepoltura di un altro avente diritto alla tumulazione.

Articolo 33 – Trasmissione del diritto di sepolcro per cappelle o edicole di famiglia

1. Alla morte del concessionario/dei concessionari subentra/subentrano nella titolarità del diritto di sepolcro:
 - 1.a i suoi/loro ascendenti e discendenti in linea retta;
 - 1.b i successori legittimi secondo l'articolo 433 del Codice Civile, estinti i parenti di cui al precedente punto 1.a;
 - 1.c i successori testamentari, in mancanza anche dei successori legittimi di cui al precedente punto 1.b.
2. Entro sei (6) mesi dalla data di decesso del concessionario o di uno dei concessionari, chi subentra nella titolarità del diritto di sepolcro deve darne comunicazione all'Ufficio della Direzione competente, con apposita dichiarazione, per l'annotazione agli atti, indicando le ragioni del subentro. In caso di successione testamentaria, deve essere allegata alla comunicazione anche copia autentica del testamento.
3. Le eventuali controversie tra i contitolari del diritto di sepolcro vanno risolte, in sede privata, direttamente fra i medesimi, restando estraneo il Comune. Soltanto nel caso in cui, a seguito di richiesta di tumulazione in una cappella od edicola di famiglia, emergano palesi dubbi sulla trasmissione al defunto del relativo diritto, l'Ufficio della Direzione competente ne autorizza la tumulazione in via provvisoria.

Articolo 34 – Aventi diritto alla sepoltura in cappelle o edicole di enti

1. Se il concessionario è un ente sono ammessi nella sepoltura collettiva le persone contemplate dal relativo ordinamento e dal contratto di concessione.
2. A tal fine il legale rappresentante dell'ente deve presentare, di volta in volta, specifica dichiarazione di appartenenza del defunto all'ente medesimo e la richiesta di tumulazione nella sepoltura collettiva.

Capitolo 12
Cessazione della concessione
di sepoltura in siti in terra e loculi

Articolo 35 – Cessazione della concessione di sepoltura

1. Le concessioni di sepoltura in siti in terra e loculi si estinguono:
 - 1.a per rinuncia;
 - 1.b per decadenza;
 - 1.c per scadenza del termine.

Articolo 36 – Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione di sepoltura può avvenire soltanto a favore del Comune e mai a favore di terzi.
2. Nel caso di rinuncia, che può avvenire per trasferimento del cadavere, dei resti ossei, delle ceneri inumati/tumulati in altra sepoltura ovvero per volontà del concessionario o dei suoi aventi titolo, spetta al rinunciante il seguente rimborso:
 - 2.a l'intera somma versata, nel caso in cui la rinuncia avvenga quando la sepoltura oggetto della concessione non sia ancora disponibile, esclusi tasse, diritti ed interessi;
 - 2.b il 50% del valore della sepoltura al momento della rinuncia, esclusi tasse, diritti ed interessi, nel caso in cui la medesima avvenga:
 - 2.b.1 quando è a disposizione del concessionario o dei suoi aventi titolo, ma non è ancora stata utilizzata dal beneficiario e non sono ancora trascorsi dieci (10) anni dalla data di stipula del contratto di concessione ovvero dalla data di effettiva possibilità di utilizzo, se posteriore a quella di stipula del contratto medesimo. In caso contrario nessun rimborso è dovuto al concessionario o ai suoi aventi titolo.
 - 2.b.2 Entro il quinto anno dall'inumazione o tumulazione. In caso contrario nessun rimborso è dovuto al concessionario o ai suoi aventi titolo.
3. A seguito di rinuncia, la sepoltura torna nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 37 – Decadenza

1. Le concessioni di sepoltura perpetue continuano ad essere assoggettate al regime temporale originario e non possono essere oggetto di provvedimenti modificativi della loro durata a meno di:
 - 1.a richiesta di modifica da parte del concessionario o dei suoi aventi titolo;
 - 1.b richiesta di rinuncia da parte del concessionario o dei suoi aventi titolo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo;
 - 1.c dichiarazione di decadenza secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Per le concessioni di sepoltura perpetue la decadenza può essere dichiarata quando si accerti:
 - 2.a che la concessione sia stata oggetto di lucro o speculazione;
 - 2.b che il diritto d'uso sia stato dato in sub-concessione a terzi;
 - 2.c una grave inadempienza degli obblighi previsti nel contratto di concessione;
 - 2.d che il beneficiario, a seguito di decesso, sia stato cremato, inumato, tumulato altrove, senza però che il concessionario o i suoi aventi titolo, quando diversi dalla

persona del beneficiario, e che dispongono della sepoltura, abbiano comunicato all'Ufficio della Direzione competente la rinuncia alla concessione entro il decimo anno dal decesso del beneficiario;

- 2.e l'abbandono in stato gravemente indecoroso della sepoltura o la mancata esecuzione da parte del concessionario o dei suoi aventi titolo delle opere di manutenzione richieste dai Servizi Cimiteriali, essenziali per mantenerla in buone condizioni.
3. Il Responsabile della Direzione competente, sulla base di quanto accertato e segnalato dai Servizi Cimiteriali, ingiunge con proprio provvedimento il termine di un (1) anno entro il quale il concessionario o i suoi aventi titolo dovranno manifestare per iscritto il loro interesse a mantenere la concessione e provvedere, facendosi carico di tutti gli oneri, alla ristrutturazione e manutenzione della sepoltura.
4. L'Ufficio della Direzione competente provvede per la notifica del provvedimento, di cui al precedente comma 3, al concessionario o ai suoi aventi titolo, se conosciuti, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza esito il termine di un (1) anno, ove permanga il disinteresse, il Responsabile della Direzione competente dichiara la decadenza della concessione con specifico provvedimento conclusivo.
5. Qualora il concessionario o i suoi aventi titolo siano irreperibili o non individuabili, l'Ufficio della Direzione competente predispone specifico manifesto riportante il contenuto dell'ingiunzione e provvede per l'affissione all'Albo Pretorio anche on-line ed in altri luoghi pubblici individuati dai Servizi Cimiteriali. Trascorso senza esito il termine di un (1) anno, l'Ufficio della Direzione competente provvede a dare ulteriore diffida per altri tre (3) mesi, mediante pubblicazione di specifico avviso su almeno due periodici a diffusione locale. Decorso inutilmente anche tale ulteriore termine, il Responsabile della Direzione competente dichiara la decadenza della concessione con specifico provvedimento conclusivo.
6. Pronunciata la decadenza della concessione perpetua, l'Ufficio della Direzione competente dispone:
 - 6.a la traslazione dei resti ossei in appositi manufatti cimiteriali;
 - 6.b la traslazione dei resti mortali in campo comune in fossa identificata, per consentirne la completa mineralizzazione e la successiva traslazione dei derivanti resti ossei in appositi manufatti cimiteriali;
 - 6.c la traslazione delle ceneri in appositi manufatti cimiteriali.
7. La sepoltura, la cui concessione è dichiarata decaduta, torna nella piena disponibilità del Comune, senza che il concessionario od i suoi aventi titolo possano vantare alcun diritto.

Articolo 38 – Scadenza del termine

1. L'Ufficio della Direzione competente predispone annualmente gli elenchi delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno e ne trasmette copia ai Servizi Cimiteriali che provvedono a renderli noti al pubblico, mediante affissione all'interno dei cimiteri comunali e tramite altre forme di pubblicità.
2. Per le concessioni di sepoltura a tempo determinato la cessazione della concessione è automatica allo scadere del contratto, in mancanza di richiesta da parte del concessionario o dei suoi aventi titolo di rinnovo della medesima e previo pagamento della tariffa di concessione vigente al momento della richiesta.

3. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari, la mancata domanda di rinnovo fa rientrare la concessione nella piena disponibilità del Comune, senza che il concessionario od i suoi aventi titolo possano vantare alcun diritto.
4. Cessata la concessione a tempo determinato, l'Ufficio della Direzione competente dispone:
 - 4.a la traslazione dei resti ossei nell'ossario comune;
 - 4.b la traslazione dei resti mortali in campo comune in fossa identificata, per consentirne la completa mineralizzazione e la successiva traslazione dei derivanti resti ossei nell'ossario comune;
 - 4.c la traslazione delle ceneri nel cinerario comune ovvero, in mancanza, nell'ossario comune.
5. Per le sepolture in siti in terra a concessione trentennale e per i manufatti cimiteriali concessi a tempo determinato, cessati automaticamente per scadenza dei termini di concessione, ma per i quali le operazioni di traslazione non siano state ancora avviate, il concessionario od i suoi aventi titolo possono, sino a quando la sepoltura è ancora intatta, chiedere la stipula di un nuovo contratto di concessione alle condizioni e tariffe vigenti in quel momento.

Capitolo 13
Cessazione della concessione
di aree destinate a cappelle o edicole

Articolo 39 – Cessazione della concessione di sepoltura

1. Le concessioni di sepoltura in aree destinate a cappelle o di edicole da costruire ovvero già parzialmente o integralmente realizzate si estinguono:
 - 1.a per rinuncia;
 - 1.b per decadenza;
 - 1.c per scadenza del termine.
2. A fronte dei casi di estinzione di cui al precedente comma, l'area, con anche l'eventuale costruzione parzialmente o integralmente edificata, rientra nella piena disponibilità del Comune.
L'Ufficio della Direzione competente può provvedere alla rassegnazione dell'area e dell'eventuale costruzione insistente sulla medesima, mediante stipula di un nuovo contratto di concessione alle condizioni e tariffe vigenti in quel momento, con l'aggiunta degli oneri derivanti dalla valutazione effettuata, a cura dei competenti Uffici Tecnici, in merito al valore della costruzione esistente.

Articolo 40 – Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione di sepoltura può avvenire soltanto a favore del Comune e mai a favore di terzi.
In caso di più concessionari, la rinuncia dev'essere fatta con il consenso di tutti i titolari.
2. Può esservi rinuncia nei seguenti casi:
 - 2.a il/i concessionario/i o suoi/loro aventi titolo non intendono iniziare la costruzione del manufatto. Ad esso/essi viene corrisposto un rimborso pari al 50% della tariffa di concessione dell'area in vigore al momento della rinuncia, esclusi tasse, diritti,

interessi e deposito cauzionale, purché tale rinuncia avvenga entro un (1) anno dalla data di stipula del contratto–concessione. L'area rientra nella piena disponibilità del Comune.

- 2.b Il/i concessionario/i o suoi/loro aventi titolo non intendono concludere la costruzione già intrapresa del manufatto. Ad esso/essi viene corrisposto un rimborso pari al 50% della tariffa di concessione dell'area in vigore al momento della rinuncia, esclusi tasse, diritti, interessi e deposito cauzionale, purché tale rinuncia avvenga prima del decorso di un (1) anno dalla data riportata sull'atto di autorizzazione alla costruzione rilasciato dall'Ufficio Tecnico, a seguito dell'approvazione del progetto. Al/i medesimo/i spetta, inoltre, il recupero delle opere costruite sul suolo, da effettuarsi entro tre (3) mesi dalla data della rinuncia. Decorso tale termine rientra nella piena disponibilità del Comune, oltre all'area, anche la costruzione parzialmente edificata.
- 2.c Il/i concessionario/i o suoi/loro aventi titolo rinunciano al manufatto già interamente costruito e non sono ancora trascorsi dieci (10) anni dalla data di stipula del contratto di concessione. Ad esso/essi viene corrisposto un rimborso pari al 50% della tariffa di concessione dell'area in vigore al momento della rinuncia, esclusi tasse, diritti ed interessi. Tale somma deve essere ulteriormente ridotta in ragione dei posti già eventualmente occupati da cadaveri, resti ossei e ceneri, di cui il/i concessionario/i o suoi/loro aventi titolo non richiedano la restituzione, tenendo conto delle spese da affrontare per la loro sistemazione nel manufatto retrocesso. La suddetta riduzione, per ogni cadavere, è pari al valore di un loculo comunale in sesta fila fuori terra, se si tratta di persone decedute da meno di trenta (30) anni, e, per ogni resto osseo o ceneri, al valore di una cella ossario. Rientrano nella piena disponibilità del Comune, oltre all'area, anche la costruzione definitiva con tutte le sue sepolture o solo parte di esse.
- 2.d Il/i concessionario/i o suoi/loro aventi titolo rinunciano al manufatto già interamente costruito e sono trascorsi più di dieci (10) anni dalla data di stipula del contratto di concessione. Ad esso/essi non è dovuto alcun rimborso e rientrano nella piena disponibilità del Comune sia l'area sia la costruzione definitiva.

Articolo 41 – Decadenza

1. Per le concessioni di sepoltura perpetue in aree destinate a cappelle o edicole da costruire ovvero già parzialmente o integralmente realizzate la decadenza può essere dichiarata quando si accerti:
 - 1.a che la concessione sia stata oggetto di lucro o speculazione;
 - 1.b che il diritto d'uso sia stato dato in sub–concessione a terzi;
 - 1.c una grave inadempienza degli obblighi previsti nel contratto di concessione;
 - 1.d l'abbandono in stato gravemente indecoroso della costruzione o la mancata esecuzione da parte del/dei concessionario/i o dei suoi/loro aventi titolo delle opere di manutenzione richieste dai Servizi Cimiteriali, essenziali per mantenerla in buone condizioni.
2. Il Responsabile della Direzione competente, sulla base di quanto accertato e segnalato dai Servizi Cimiteriali, ingiunge con proprio provvedimento il termine di un (1) anno entro il quale il/i concessionario/i o suoi/loro aventi titolo dovranno manifestare per iscritto il loro interesse a mantenere la concessione e provvedere, facendosi carico di tutti gli oneri, alla ristrutturazione e manutenzione della medesima.
3. L'Ufficio della Direzione competente provvede per la notifica del provvedimento, di cui al precedente comma 2, al/ai concessionario/i o ai suoi/loro aventi titolo, se conosciuti, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza esito il termine di un

(1) anno, ove permanga il disinteresse, il Responsabile della Direzione competente dichiara la decadenza della concessione con specifico provvedimento conclusivo.

4. Qualora il/i concessionario/i o i suoi/loro aventi titolo siano irreperibili o non individuabili, l'Ufficio della Direzione competente predispone specifico manifesto riportante il contenuto dell'ingiunzione e provvede per l'affissione all'Albo Pretorio anche *on-line* ed in altri luoghi pubblici individuati dai Servizi Cimiteriali. Trascorso senza esito il termine di un (1) anno, l'Ufficio della Direzione competente provvede a dare ulteriore diffida per altri tre (3) mesi, mediante pubblicazione di specifico avviso su almeno due periodici a diffusione locale. Decorso inutilmente anche tale ulteriore termine, il Responsabile della Direzione competente dichiara la decadenza della concessione con specifico provvedimento conclusivo.

5. Pronunciata la decadenza della concessione perpetua, la cappella o edicola rientra nella piena disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del/dei concessionario/i o dei suoi/loro aventi titolo, ormai decaduti, e può essere riassegnata ad un nuovo concessionario.

Il nuovo concessionario, qualora la cappella od edicola risulti parzialmente o integralmente occupata da cadaveri, resti ossei e ceneri lasciati dal precedente concessionario, è tenuto a provvedere alla loro conservazione, anche riducendoli quando possibile, e a ricordare, anche in parte secondaria della costruzione, il nome della famiglia del precedente concessionario.

Per tale onere il nuovo concessionario ha diritto, per ogni cadavere, all'abbuono di una somma pari al valore di un loculo comunale in sesta fila fuori terra, se si tratta di persone decedute da meno di trenta (30) anni, e, per ogni resto osseo o ceneri, all'abbuono di una somma pari al valore di una cella ossario.

Articolo 42 – Scadenza del termine

1. L'Ufficio della Direzione competente predispone, secondo necessità, gli elenchi delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno e ne trasmette copia ai Servizi Cimiteriali che provvedono a renderli noti al pubblico, mediante affissione all'interno dei cimiteri comunali e tramite altre forme di pubblicità.

2. Per le concessioni di sepoltura a tempo determinato su aree di cappelle o edicole la cessazione della concessione è automatica allo scadere del contratto, in mancanza di richiesta, da parte del/i concessionario/i o dei suoi/loro aventi titolo, di rinnovo della medesima e previo pagamento della tariffa di concessione o di rinnovo vigente al momento della richiesta.

3. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari, la mancata domanda di rinnovo fa rientrare la concessione nella piena disponibilità del Comune, senza che il/i concessionario/i od i suoi/loro aventi titolo possano vantare alcun diritto.

4. Cessata la concessione a tempo determinato, L'Ufficio della Direzione competente può riassegnare la cappella o edicola ad un nuovo concessionario, previa sistemazione del suo contenuto, provvedendo alla traslazione:

4.a dei resti ossei nell'ossario comune;

4.b dei cadaveri e dei resti mortali in campo comune in fossa identificata, per consentirne la completa mineralizzazione e la successiva traslazione dei derivanti resti ossei nell'ossario comune;

4.c delle ceneri nel cinerario comune ovvero, in mancanza, nell'ossario comune.

5. Per le sepolture in cappelle o edicole a tempo determinato, cessate automaticamente per scadenza dei termini di concessione, ma per le quali le operazioni di traslazione non siano state ancora concluse, il/i concessionario/i od i suoi/loro aventi titolo può/possono chiedere la stipula di un nuovo contratto di concessione alle condizioni e tariffe vigenti in quel momento, fatto salvo l'onere aggiuntivo di copertura delle spese delle traslazioni già avvenute.

TITOLO QUINTO

Custodia, vigilanza e divieti interni ai cimiteri comunali Imprese di costruzione e manutenzione di opere cimiteriali

Capitolo 14 Custodia, vigilanza e divieti interni ai cimiteri comunali

Articolo 43 – Orari di apertura dei cimiteri comunali

1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo orari esposti agli ingressi e definiti con specifica disposizione del Dirigente dei Servizi Cimiteriali, tenendo conto delle diverse esigenze stagionali.
2. Gli uffici posti all'interno del Cimitero Urbano sono aperti al pubblico secondo orari esposti all'ingresso del medesimo.
3. L'uscita dei visitatori deve avvenire non oltre l'orario di chiusura, preavvertito a mezzo di segnale acustico, con anticipo di quindici (15) minuti, e l'accesso dei visitatori è consentito fino a quindici (15) minuti prima della chiusura.

Articolo 44 – Custodia, vigilanza e circolazione all'interno dei cimiteri comunali

1. Il Comune vigila affinché all'interno dei propri cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Non si assume responsabilità per atti commessi nei propri cimiteri da persone estranee al suo servizio, ovvero l'uso improprio da parte del pubblico di mezzi e strumenti a disposizione.
2. In tutti i cimiteri, ai fini della vigilanza, gli accessi vengono controllati mediante sistema di videosorveglianza.
3. All'interno dei cimiteri comunali è di norma vietata la circolazione di veicoli privati. Fanno eccezione i mezzi utilizzati per il trasporto di materiale edile ed accessori da utilizzarsi per la realizzazione e/o la manutenzione di manufatti cimiteriali. A tali mezzi l'ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, previa comunicazione della presenza e della consistenza dei lavori e relativa autorizzazione del Responsabile dei Servizi cimiteriali. Detti veicoli devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc. e possono circolare secondo gli orari ed i percorsi prestabiliti, nonché sostare nel cimitero per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Il Responsabile dei Servizi cimiteriali può autorizzare l'ingresso ai cimiteri comunali dei mezzi delle Imprese di Onoranze Funebri e dei marmisti per specifiche e dichiarate motivazioni di servizio.
4. La circolazione dei veicoli privati all'interno dei cimiteri comunali può essere ammessa allo scopo di trasportare:
 - 4.a portatori di handicap, con veicolo munito di contrassegno rilasciato dal Corpo di Polizia Municipale;

4.b persone impossibilitate a camminare, con veicolo munito di specifica autorizzazione esposta in modo visibile sul medesimo.

Detta autorizzazione viene rilasciata dai Servizi Cimiteriali presentando richiesta con allegato certificato medico che attesti la difficoltà motoria ed è valida per quattro (4) mesi dalla data di rilascio.

La circolazione dei veicoli privati resta comunque vietata di domenica, nei giorni festivi infrasettimanali e nel periodo dedicato alla commemorazione dei Defunti, nonché in caso di neve o di avverse condizioni meteorologiche ovvero di altri impedimenti viari o strutturali.

5. Il soggetto autorizzato ai sensi del precedente comma 4. si assume ogni responsabilità in merito ad eventuali danni causati dal veicolo privato utilizzato.

6. Nei cimiteri comunali è vietato:

6.a introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;

6.b tenere contegno non confacente al carattere del luogo;

6.c lasciar circolare liberamente animali al seguito;

6.d asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto ad esse pertinente;

6.e buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestii;

6.f appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;

6.g accumulare neve sui coprifossa;

6.h portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, comprese lapidi od oggetti per attività di manutenzione, senza preventiva autorizzazione dei Servizi Cimiteriali;

6.i calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini;

6.l sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

6.m disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed, in particolare, offrire loro servizi;

6.n eseguire lavori sulle tombe dei privati, senza preventiva richiesta dei concessionari e senza la relativa autorizzazione dei Servizi Cimiteriali;

6.o fare questue;

6.p occupare con oggetti le parti comuni;

6.q introdurre mezzi di trasporto non autorizzati;

6.r protrarre la propria visita oltre l'orario di chiusura;

6.s dare da mangiare ad animali;

6.t fare pubblicità di qualsiasi genere;

6.u fotografare o filmare luoghi e sepolture, senza previa autorizzazione dei Servizi Cimiteriali;

6.v svolgere attività commerciale rivolta al pubblico.

7. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde ai sensi del Codice Civile e Penale.

8. Sono demandate al Corpo di Polizia Municipale le attività di controllo, anche su segnalazione o richiesta da parte dei Responsabili dei Servizi Cimiteriali, abilitati a rilevare le infrazioni all'interno dei cimiteri comunali, e/o dell'Ufficio della Direzione competente, a seguito di notizie acquisite nell'esercizio delle attività amministrative di competenza, con eventuale possibilità, se necessario, di chiedere l'intervento della forza pubblica.

Articolo 45 – Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

1. I concessionari possono provvedere all'ornamentazione ed alla manutenzione delle sepolture assegnate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente

Regolamento.

2. All'interno dei cimiteri comunali è vietato l'esercizio di attività commerciali a fini di lucro aventi ad oggetto l'ornamentazione e la manutenzione delle sepolture, nonché la fornitura dei relativi materiali.

Articolo 46 – Ornamenti floreali

1. Gli ornamenti floreali (corone, cuscini, ecc.) forniti dalle Imprese di Onoranze Funebri e fiorai, utilizzati nei cortei funebri, vengono depositati nell'atrio del cimitero e successivamente rimossi a cura dei Servizi Cimiteriali.

Capitolo 15

Doveri e obblighi delle imprese di costruzione

Articolo 47 – Doveri e responsabilità delle imprese

1. Le imprese incaricate di eseguire lavori di costruzione e manutenzione all'interno dei cimiteri comunali per conto dei concessionari di sepolture sono tenute al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro ed obblighi assicurativi e previdenziali.
2. Le imprese rispondono dell'operato delle persone addette ai lavori per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione degli interventi di costruzione e manutenzione all'interno dei cimiteri comunali.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nei cimiteri comunali azioni di accaparramento dei lavori e/o attività comunque censurabili.

Articolo 48 – Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

1. Non può essere eseguita alcuna nuova costruzione, manutenzione straordinaria e restauro o risanamento conservativo senza la preventiva approvazione, da parte del competente Ufficio Tecnico, del relativo progetto, che deve risultare conforme alle modalità indicate nelle istruzioni tecniche e senza il rilascio dell'autorizzazione. Detta autorizzazione, rilasciata successivamente all'approvazione del progetto dal competente Ufficio Tecnico, deve essere conservata dall'impresa esecutrice sul posto di lavoro, insieme al relativo progetto.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, di realizzazione di lapide, cippo e copritomba su sepolture in siti in terra di durata decennale e di chiusura lapidea di manufatti cimiteriali devono essere comunicati, per iscritto, ai competenti Servizi Cimiteriali ed eseguiti con le modalità concordate con i medesimi.

Articolo 49 – Cantieri

1. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di manufatti cimiteriali deve essere limitata entro lo spazio assegnato dai Servizi Cimiteriali. È vietato occupare ulteriori

spazi attigui senza autorizzazione e, comunque, permane l'obbligo della pulizia e del ripristino delle aree contigue eventualmente danneggiate.

2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno dell'area cimiteriale e conferiti in discariche autorizzate. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area di recinzione di cui al precedente comma 1, salvo che per esigenze di servizio gli incaricati dei Servizi Cimiteriali ne dispongano il trasferimento in altri spazi.
3. È vietato costruire o collocare baracche o depositi senza autorizzazione dei competenti Servizi Cimiteriali.
4. Nei giorni feriali l'orario di lavoro nei cantieri deve terminare quindici (15) minuti prima della chiusura dei Cimiteri al pubblico e non è consentita alcuna attività lavorativa nei giorni festivi e nelle ore pomeridiane dei giorni prefestivi, salvo autorizzazione da parte dei Servizi Cimiteriali quando ricorrano motivi eccezionali.
5. Nei dieci (10) giorni precedenti la commemorazione dei Defunti e nei due (2) giorni successivi alla stessa è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali, ad esclusione degli interventi autorizzati dai Servizi Cimiteriali.

TITOLO SESTO

Controlli e Sanzioni

Articolo 50 – Poteri ispettivi e sanzionatori del Comune

1. I Servizi Cimiteriali vigilano sull'attività delle Imprese di Onoranze Funebri e delle imprese che eseguono lavori di costruzione e manutenzione all'interno delle aree cimiteriali per conto dei concessionari di sepolture e valutano, anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi, la rispondenza della loro attività alle norme di legge e regolamentari in materia. Le Imprese di Onoranze Funebri, i marmisti, i fiorai, le imprese di costruzione o manutenzione e tutte le aziende operanti all'interno dei cimiteri comunali devono necessariamente impiegare personale in regola con le vigenti normative previdenziali e assicurative. Gli Uffici competenti, prima di rilasciare l'autorizzazione al trasporto di feretri, dovranno altresì accertarsi che il mezzo sia idoneo ed autorizzato dall'ASL (carro funebre o carro funebre-veicolo chiuso) e che il personale incaricato del trasporto sia in regola con le vigenti norme previdenziali ed assicurative.
2. Eventuali infrazioni a regole comportamentali rilevate in sede di esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui al precedente comma 1 comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte dei Servizi Cimiteriali.
3. È altresì facoltà dei Servizi Cimiteriali vigilare sulla corrispondenza delle opere realizzate dai privati rispetto a quanto loro autorizzato o da loro dichiarato e intervenire anche con l'avvio di procedimento sanzionatorio, ove necessario.

Articolo 51 – Norme comportamentali del personale addetto ai cimiteri comunali

1. Il personale addetto ai cimiteri comunali è tenuto ad osservare il presente Regolamento. In particolare è fatto obbligo di:
 - 1.a tenere un contegno confacente con il carattere del servizio, considerata la particolare situazione emotiva dell'utenza e la specificità del luogo di lavoro, e mantenere un comportamento corretto e dignitoso;
 - 1.b fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;
 - 1.c vigilare al fine di far rispettare il presente Regolamento.
2. Al personale addetto ai cimiteri comunali è vietato:
 - 2.a eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, anche fuori dall'orario di servizio o anche gratuitamente;
 - 2.b ricevere o sollecitare compensi;
 - 2.c segnalare al pubblico nominativi di imprese operanti nel settore cimiteriale per fini di lucro, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - 2.d esercitare una qualche attività connessa a quella cimiteriale per fini di lucro, indipendentemente dal fatto che venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri comunali, anche fuori dell'orario di servizio;
 - 2.e trattenere per sé o per terzi oggetti o materiale di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri comunali e/o durante le operazioni cimiteriali.
3. L'inosservanza dei precedenti obblighi costituisce violazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

4. Tutto il personale addetto ai cimiteri comunali deve essere assoggettato ai trattamenti ed agli accertamenti sanitari previsti dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 52 – Norme di attuazione e rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle altre disposizioni statali e regionali in materia.
2. Per quanto riguarda la disciplina della cremazione e della connessa destinazione delle ceneri (dispersione e/o affidamento ai familiari), fatta salva l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia, si rinvia alle specifiche disposizioni regolamentari comunali.
3. Nel caso in cui intervengano modifiche normative in materia e, in attesa dell'introduzione delle necessarie conseguenti rettifiche al presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.



**CITTA' DI ALESSANDRIA
DIREZIONE LAVORI E OPERE PUBBLICHE
SERVIZI CIMITERIALI**


ALLEGATO "A"

Modello per la realizzazione di cippi e copritomba sepolture decennali

CIPPO PROVVISORIO

Il concessionario ha facoltà di collocare sulla sepoltura un cippo costituito da una lapide in marmo o granito chiaro montata su telaio in ferro zincato a caldo.

Il cippo finito deve avere forma e dimensioni come da disegno qui di seguito.



COPRITOMBA (realizzabile **dopo 1 anno** dall'inumazione a seguito di comunicazione ai Servizi Cimiteriali)

Come da normativa, il concessionario potrà realizzare un manufatto che vada a coprire solo in parte l'area della sepoltura.

In particolare:

- sepoltura adulti: dimensioni area copritomba cm 60 x 160
- sepoltura bambini: dimensioni area copritomba cm 45 x 80

L'avente titolo potrà realizzare un manufatto che vada a coprire per intero l'area sopra indicata oppure potrà limitarsi a contornarla con idoneo cordolo procedendo a una eventuale copertura parziale.

L'altezza massima della lapide di testata è fissata in cm 100.

Potranno essere utilizzati marmi o graniti di colore chiaro.

Prima di collocare il manufatto (come indicato nella comunicazione obbligatoria da presentarsi agli uffici) gli aventi titolo sono tenuti a concordare gli allineamenti con i responsabili dei Servizi Cimiteriali.